

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 23 marzo 2019

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:**

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni"**, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero delle politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo**

DECRETO 11 marzo 2019.

Rinnovo dell'iscrizione e cancellazione di varietà di specie ortive iscritte al relativo registro nazionale. (19A01850) Pag. 1

DECRETO 11 marzo 2019.

Rinnovo dell'iscrizione, cancellazione e proroga di commercializzazione di varietà di specie agrarie iscritte al relativo registro nazionale con scadenza 31 dicembre 2018. (19A01851) Pag. 35


DECRETO 13 marzo 2019.

Modifiche del registro nazionale delle varietà delle piante da frutto. (19A01849) Pag. 50

Ministero per i beni e le attività culturali

PROVVEDIMENTO 25 febbraio 2019.

Conferma della rilevanza paesaggistica, ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di un tratto del corso d'acqua «Fiumicello di Montagnana», ricadente nei Comuni di Montagnana, Casale di Scodosia, Borgo Veneto, Megliadino San Vitale e Piacenza d'Adige, in Provincia di Padova, dichiarato irrilevante ai fini paesaggistici con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1395 del 25 settembre 2018. (19A01846) Pag. 52



PROVVEDIMENTO 25 febbraio 2019.

Conferma della rilevanza paesaggistica, ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di un tratto del corso d'acqua «Scolo Nina - Fossona», ricadente nei Comuni di Cervarese Santa Croce e Rovolon, in Provincia di Padova, dichiarato irrilevante ai fini paesaggistici con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1395 del 25 settembre 2018. (19A01847). Pag. 54

PROVVEDIMENTO 25 febbraio 2019.

Conferma della rilevanza paesaggistica, ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di un tratto del corso d'acqua «Canale Musonello - Rostra dei Molini», ricadente nei Comuni di Loria e parte di Riese Pio X (località Spineda), in Provincia di Treviso, dichiarato irrilevante ai fini paesaggistici con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1395 del 25 settembre 2018. (19A01848) Pag. 57

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 15 marzo 2019.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 16 e 17 luglio 2018 e 1° e 2 settembre 2018 nel territorio dei comuni nelle Province di Padova, di Rovigo, di Treviso e di Verona. (Ordinanza n. 580) (19A01843). Pag. 60

ORDINANZA 15 marzo 2019.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016. (Ordinanza n. 581). (19A01844) Pag. 62

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 15 marzo 2019.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Urocinox». (Determina n. aSM 1/2019). (19A02022) Pag. 66

DETERMINA 15 marzo 2019.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diperpen». (Determina n. aSM 2/2019). (19A02023) Pag. 67

DETERMINA 15 marzo 2019.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Acido Pipemidico EG». (Determina n. aSM 3/2019). (19A02024) Pag. 68

DETERMINA 15 marzo 2019.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Uropimid». (Determina n. aSM 4/2019). (19A02025) Pag. 69

DETERMINA 15 marzo 2019.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Urotractin». (Determina n. aSM 5/2019). (19A02026) Pag. 70

DETERMINA 15 marzo 2019.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pipemid». (Determina n. aSM 6/2019). (19A02027) Pag. 71

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Xyzal» (19A01880). Pag. 73

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ceftriaxone Mylan Generics». (19A01881). Pag. 73

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Imovane» (19A01882). Pag. 74

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fraxodi» (19A01883). Pag. 74

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fraxiparina» (19A01884). Pag. 74



so d'acqua, ma anzi, la stessa giurisprudenza attesta l'opportunità che non venga deturpato ulteriormente l'ambito protetto attraverso un «maggiore rigore per il futuro, onde prevenire ulteriori danni all'ambiente e salvaguardare quel poco di integro che ancora residua» (cfr. Consiglio di Stato, sezione VI, 11 giugno 1990, n. 600). Il corso d'acqua Fiumicello, di origine trecentesca, risulta strettamente connesso alle matrici storico produttive del territorio montagnanese ed essenziale nell'organizzazione difensiva del centro fortificato, ha condizionato con il suo corso uno dei massimi esempi dell'architettura palladiana di Villa, ha fornito energia per le attività molitorie e agricole e, nella permanenza del tracciato conservato nel tempo, anche nella forma di relitto, ha fortemente improntato la struttura territoriale e l'organizzazione insediativa e del sistema relazionale degli indicatori paesistici»;

Vista la nota prot. n. 5502 del 22 febbraio 2019 con la quale la Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla fondatezza, sotto il profilo tecnico-scientifico, delle motivazioni poste alla base della proposta di conferma della rilevanza paesaggistica del corso d'acqua in esame ed al perfezionamento della relativa procedura;

Vista la deliberazione della Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Veneto, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 29 agosto 2014, assunta nella riunione del 25 febbraio 2019, con cui si recepisce quanto espresso dalla Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio;

Ritenuto, pertanto, che il corso d'acqua denominato «Fiumicello di Montagnana», ricadente nei Comuni di Montagnana, Casale di Scodosia, Borgo Veneto, Megliadino San Vitale e Piacenza d'Adige, in Provincia di Padova, come individuato dalle allegate planimetrie catastali, presenta rilevanza paesaggistica ai sensi e per gli effetti dell'art. 142, comma 1, lettera c) del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Dichiara:

Che, ai sensi dell'art. 142, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è confermata la rilevanza paesaggistica ex art. 142, comma 1, lettera c) del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, del tratto del corso d'acqua denominato «Fiumicello di Montagnana», ricadente nei Comuni di Montagnana, Casale di Scodosia, Borgo Veneto, Megliadino San Vitale e Piacenza d'Adige, in Provincia di Padova, come individuato dalle allegate planimetrie catastali, dichiarato irrilevante ai fini paesaggistici con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1395 del 25 settembre 2018, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 101 del 9 ottobre 2018.

Con il presente provvedimento si conferma, pertanto, il regime vincolistico delle suddette aree, le quali rimangono sottoposte a tutte le disposizioni di tutela contenute nella parte terza del predetto decreto legislativo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La relazione tecnico-scientifica e le planimetrie catastali, fanno parte integrante del presente provvedimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso provvederà alla trasmissione ai Comuni di Montagnana, Casale di Scodosia, Borgo Veneto, Megliadino San Vitale e Piacenza d'Adige (Padova), del numero della *Gazzetta Ufficiale* contenente la presente dichiarazione, unitamente alle relative planimetrie catastali, ai fini dell'adempimento, da parte dei comuni interessati, di quanto prescritto dall'art. 140, comma 4 del medesimo decreto legislativo.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale a norma del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Venezia, 25 febbraio 2019

Il Presidente della Commissione regionale
GIRARDINI

AVVERTENZA:

Il testo integrale del provvedimento, comprensivo di tutti gli allegati (Relazione tecnico-scientifica e Planimetrie catastali) è pubblicato sul sito del Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per il Veneto all'indirizzo www.veneto.beniculturali.it nelle sezioni Amministrazione trasparente e Piano paesaggistico > Aree paesaggistiche tutelate per legge.

19A01846


PROVVEDIMENTO 25 febbraio 2019.

Conferma della rilevanza paesaggistica, ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di un tratto del corso d'acqua «Scolo Nina - Fossona», ricadente nei Comuni di Cervarese Santa Croce e Rovolon, in Provincia di Padova, dichiarato irrilevante ai fini paesaggistici con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1395 del 25 settembre 2018.

LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL VENETO

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;



Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», in particolare, l'art. 142, comma 1, lett. c) e comma 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44 recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 237, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;

Vista la nota prot. 431175 del 23 ottobre 2018, con la quale la Regione del Veneto ha trasmesso copia della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1395 del 25 settembre 2018 di adozione della revisione del vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di un tratto del corso d'acqua «Scolo Nina - Fossona», ricadente nei Comuni di Cervarese Santa Croce e Rovolon, in Provincia di Padova, ai sensi dell'art. 142, comma 3, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 101 del 9 ottobre 2018;

Vista la nota prot. 10416 del 5 novembre 2018, con la quale il Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per il Veneto ha inoltrato, alla Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, la documentazione relativa alla suddetta deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1395 del 25 settembre 2018;

Vista la nota prot. 23400 del 9 novembre 2018, con la quale la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso ha proposto le seguenti osservazioni ai contenuti della scheda n. 5/2017 della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1395 del 25 settembre 2018: «Lo scolo Nina Fossona deriva dall'antica Fossa Nina, già menzionata in uno statuto di Padova del 1281. Da San Martino, antica località di origine medievale posta nel Comune di Cervarese Santa Croce (PD), si dirige verso Rovolon fino a raggiungere il Canale Bisatto a Vo' Vecchio (PD) e nel territorio al nome Nina lo scolo aggiunge il toponimo «Fossona» dal nome dell'omonima località in cui ha sede l'Amministrazione comunale di Cervarese Santa Croce.

È indubbia la valenza paesaggistica dell'intero corso d'acqua che storicamente ha influito sull'assetto territoriale in un rapporto di piana/versante contribuendo alla regimazione delle acque confluenti verso valle dai pendii e dalle dorsali boscate dell'area a nord-ovest Colli Euganei, territorio del Parco regionale che ricomprende l'abitato di Rovolon. È noto come in tutto il territorio della bassa padovana e nell'ambito dei Colli le antiche opere ingegneristiche volute dalla Signoria di Padova e poi proseguite dalla Serenissima di Venezia abbiano influito sul fenomeno dell'incastellamento, per l'importanza strategica dei rilievi, e successivamente al fenomeno di «Villa» a ridosso dei territori paludosi conquistati con la realizzazione di scoli e canali. Ancora oggi lo scolo Nina Fossona attraversa lunghi brani di campagna alternati a spazi edificati e, seppure in alcune sue parti può risultare tombinato e localmente privo di interesse paesaggistico, esso rappresenta la interrelazione di fattori umani e naturali quale espressione di valore culturale, non interpretabile in modo frammentario bensì unitario su tutto il suo corso per il sistema di relazione e di connessione fluviale tra i vari Comuni della Provincia di Padova che attraversa.

Si ritiene pertanto che la tutela ai sensi dell'art. 142 del decreto legislativo n. 42/2004 debba essere confermata»;

Visti sia la direttiva n. 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia acque, sia il secondo Piano di gestione delle acque del Distretto idrografico delle Alpi orientali, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2016 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2017, ed in particolare la scheda relativa allo scolo Fossona, identificata con codice distrettuale ITARW03BB03900020VN e codice regionale IT05241_10, in cui, pur essendo l'assetto morfologico segnalato come «fortemente modificato», lo stato e gli obiettivi di qualità chimico ed ecologico sono indicati, rispettivamente, con «mantenimento dello stato buono» e con «buono 2027»;

Visti sia la direttiva n. 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione, sia il decreto legislativo n. 49 del 23 febbraio 2010, recante attuazione della direttiva n. 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvione, sia il Piano di gestione del rischio di alluvioni del Distretto idrografico delle Alpi orientali, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2016 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 4 febbraio 2017;

Vista la legge regionale del Veneto 6 giugno 2017, n. 14, recante disposizioni per il contenuto del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 «Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio», pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 56 del 9 giugno 2017, ed in particolare i contenuti dell'art. 5;

Preso atto che la giurisprudenza è costante nell'affermare il principio per cui, in materia di tutela paesaggistica, «il vincolo paesistico legale e la esigenza di tutela ad esso sottesa non vengono meno per il solo fatto che il



vincolo è stato già in passato violato e la zona deturpata, imponendosi, al contrario, un maggiore rigore per il futuro, onde prevenire ulteriori danni all'ambiente e salvaguardare quel poco di integro che ancora residua» (cfr. Consiglio di Stato, sezione VI, 11 giugno 1990, n. 600; sezione VI, 4 febbraio 2002, n. 657; sezione VI, 6 giugno 2011, n. 3341; sezione VI, 21 luglio 2011, n. 4418; sezione VI, 6 maggio 2013, n. 2410 e sezione VI, 11 settembre 2013, n. 4493) e «[...] non è possibile, senza superare i limiti propri del giudizio di legittimità, isolare singole aree comprese nella bellezza d'insieme e verificare se vi siano specificatamente riferibili le caratteristiche indicate dall'amministrazione, con riferimento alla bellezza d'insieme, nella motivazione del provvedimento (Cons. Stato, IV, 20 marzo 2006, n. 1470; VI, 20 gennaio 1998, n. 106). A ciò si aggiunga che il fatto dell'antropizzazione, o meglio della presenza di precedenti interventi edilizi, non solo non è ostativo al vincolo, ma anzi, per costante e consolidata giurisprudenza, maggiormente richiede che, se ne sussiste il substrato, si dia corso alla tutela dell'art. 9 Cost. per il paesaggio (Cons. Stato, VI, 11 giugno 1990, n. 600; VI, 28 agosto 1995, n. 820; VI, 20 ottobre 2000, n. 5651; IV, 30 giugno 2005, n. 3547; VI, 29 novembre 2005, n. 6756; II, 17 giugno 1998, n. 853; II, 4 febbraio 1998, n. 3018/97; II, 13 dicembre 2006, n. 10387/04). Non è dunque nemmeno il caso di rammentare che il vincolo paesaggistico, non è, per sua natura, volto alla sola tutela delle bellezze di natura, ma anche del lascito storico ed architettonico sul paesaggio» (cfr. Consiglio di Stato, sezione VI, 21 luglio 2011, n. 4429);

Vista l'istruttoria della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, inoltrata con nota prot. 2352 del 31 gennaio 2019, pervenuta alla Commissione regionale in pari data;

Preso atto che la scheda n. 5/2017, formulata a fini istruttori dalla Regione del Veneto per la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1395 del 25 settembre 2018, presenta delle imprecisioni, in quanto nell'analisi del punto B relativo al «Ruolo storico» e nel punto C relativo al «Ruolo percettivo ed identitario», non identifica e riconosce correttamente tutti i vari caratteri storico-culturali ed identitari, peraltro presenti anche nel tratto dichiarato irrilevante paesaggistico con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1638 del 17 settembre 2013, come evidenziato dalla relazione tecnico-scientifica allegata alla suindicata nota della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio prot. 2352 del 31 gennaio 2019;

Vista la deliberazione della Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Veneto, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 29 agosto 2014, assunta nella riunione del 31 gennaio 2019, e trasmessa alla Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio con nota prot. 1183 del 12 febbraio 2019;

Considerato che per gli immobili ed aree ricompresi nell'ambito di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'art. 142, non è consentito compiere azioni

che possono distruggere i suddetti immobili ed aree, né effettuare ed introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione, e che i soggetti di cui al comma 1 dell'art. 146 del decreto legislativo n. 42/2004 hanno l'obbligo di presentare la richiesta di autorizzazione di cui agli articoli 146 e 147 dello stesso decreto legislativo n. 42/2004 riguardo interventi modificativi dello stato dei luoghi che intendano intraprendere, salvo i casi di esonero previsti dall'art. 149 del medesimo decreto legislativo n. 42/2004 e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31;


Considerato che il corso d'acqua in argomento, delimitato come nelle unite planimetrie catastali, conserva la rilevanza paesaggistica di cui all'art. 142, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 42/2004, per i seguenti motivi indicati nel suddetto verbale della Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Veneto, nella seduta del 31 gennaio 2019:

«la Commissione regionale delibera di confermare la rilevanza anche del tratto già derubricato con DGR n. 1638 del 17 settembre 2013 in quanto si rileva come le recenti dinamiche di trasformazione che hanno determinato la tombinatura dei centri abitati di Fossona e Bastia, non hanno compromesso nell'insieme la definizione territoriale che lo Scolo Nina-Fossona ha determinato nei secoli, in un paesaggio fortemente agricolo. Il canale conserva tutt'oggi, nel suo insieme, rilevanti caratteri di storicità che hanno influito sull'assetto paesaggistico dei territori che esso attraversa, contribuendo a conservare un insieme particolarmente armonico di elementi agricoli e naturali che testimoniano l'organizzazione insediativa dell'area riconducibile a tratti tipici di paesaggio agrario veneto, fortemente condizionato dalle storiche controversie fra Padova e Vicenza, connotandosi pertanto quale segno storico fondamentale alla comprensione dei valori paesaggistici dei luoghi nonché dell'articolato sistema idrografico, prettamente derivante da un'attività antropica di regimazione delle acque, sviluppatosi nei secoli ai piedi dei Colli Euganei»;

Vista la nota prot. n. 5502 del 22 febbraio 2019 con la quale la Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla fondatezza, sotto il profilo tecnico-scientifico, delle motivazioni poste alla base della proposta di conferma della rilevanza paesaggistica del corso d'acqua in esame ed al perfezionamento della relativa procedura;

Vista la deliberazione della Commissione regionale per la tutela del patrimonio culturale del Veneto, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 29 agosto 2014, assunta nella riunione del 25 febbraio 2019, con cui si recepisce quanto espresso dalla Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio;

Ritenuto, pertanto, che il corso d'acqua denominato «Scolo Nina - Fossona», ricadente nei Comuni di Cervarese Santa Croce e Rovolon, in Provincia di Padova, come individuato dalle allegate planimetrie catastali, presenta rilevanza paesaggistica ai sensi e per gli effetti dell'art. 142, comma 1, lettera c) del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;



Dichiara:

che, ai sensi dell'art. 142, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è confermata la rilevanza paesaggistica ex art. 142, comma 1, lettera c) del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, del tratto del corso d'acqua denominato «Scolo Nina - Fossona», ricadente nei Comuni di Cervarese Santa Croce e Rovolon, in Provincia di Padova, come individuato dalle allegate planimetrie catastali, dichiarato irrilevante ai fini paesaggistici con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1395 del 25 settembre 2018, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 101 del 9 ottobre 2018.

Con il presente provvedimento si conferma, pertanto, il regime vincolistico delle suddette aree, le quali rimangono sottoposte a tutte le disposizioni di tutela contenute nella parte terza del predetto decreto legislativo.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La relazione tecnico-scientifica e le planimetrie catastali, fanno parte integrante del presente provvedimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 141, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso provvederà alla trasmissione ai Comuni di Cervarese Santa Croce e Rovolon (Padova), del numero della *Gazzetta Ufficiale* contenente la presente dichiarazione, unitamente alle relative planimetrie catastali, ai fini dell'adempimento, da parte dei comuni interessati, di quanto prescritto dall'art. 140, comma 4 del medesimo decreto legislativo.

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale a norma del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Venezia, 25 febbraio 2019

*Il Presidente
della Commissione regionale*
GIRARDINI

AVVERTENZA:

Il testo integrale del provvedimento, comprensivo di tutti gli allegati (Relazione tecnico-scientifica e Planimetrie catastali), è pubblicato sul sito del Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per il Veneto all'indirizzo www.veneto.beniculturali.it nelle sezioni Amministrazione trasparente e Piano paesaggistico > Aree paesaggistiche tutelate per legge.

19A01847

PROVVEDIMENTO 25 febbraio 2019.

Conferma della rilevanza paesaggistica, ai sensi dell'articolo 142, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di un tratto del corso d'acqua «Canale Musonello - Rostra dei Molini», ricadente nei Comuni di Loria e parte di Riese Pio X (località Spineda), in Provincia di Treviso, dichiarato irrilevante ai fini paesaggistici con deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1395 del 25 settembre 2018.

LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE DEL VENETO

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante «Codice per i beni culturali ed il paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», in particolare, l'art. 142, comma 1, lett. c) e comma 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44 recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 237, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;

Vista la nota prot. 431175 del 23 ottobre 2018, con la quale la Regione del Veneto ha trasmesso copia della deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 1395 del 25 settembre 2018 di adozione della revisione del vincolo paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di un tratto del corso d'acqua «Canale Musonello, Rostra dei Molini», ricadente nei Comuni di Loria e parte di Riese Pio X (località Spineda), in Provincia di Treviso, ai sensi dell'art. 142, comma 3, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 101 del 9 ottobre 2018;

Vista la nota prot. 10416 del 5 novembre 2018, con la quale il Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali per il Veneto ha inoltrato, alla Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l'area

